

N. R.G. 10479/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Luciana Sangiovanni	Presidente;
Cecilia Pratesi	Giudice rel;
Silvia Albano	Giudice;

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10479/2019 promossa da:

██████████ nato in ██████████ rappresentato e difeso dall' Avv. Fachile Salvatore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso come da costituzione in giudizio;

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 13 febbraio 2019, ██████████ nato in ██████████ il ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso in data 28 novembre 2018 e notificato il 17 gennaio 2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione. La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio.

Vicenda personale, conclusioni della commissione e audizione in giudizio

Il ricorrente, innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato: (a) di essere nato e cresciuto nella provincia del Kerala, nella città di Kerala Koratty (b) di appartenere alla casta dei Pelaya; (c) di essere cattolico perché il nonno si era convertito alla religione cristiana; (d) di aver intrapreso una relazione sentimentale con una ragazza di religione cristiana conosciuta nel 2010; (e) che i famigliari della ragazza erano avversi alla loro frequentazione in quanto appartenenti a caste diverse e perché volevano combinare il matrimonio con un altro uomo; (f) di aver subito minacce ed aggressioni da parte dei familiari della ragazza; (g) di essere riuscito a continuare a frequentare la ragazza in segreto fino al 2014 quando il cugino di quest'ultima li scopriva in un cinema e decideva di tenere rinchiusa la ragazza per una settimana; (h) di essere stato costretto a lasciare il Paese nel 2014 per le continue minacce della famiglia della ragazza; (i) che la ragazza lo ha raggiunto in Italia nel 2016 con l'intenzione, condivisa, di sposarsi; (l) di temere, in caso di rientro in India, di essere ucciso dai famigliari della compagna.



Il ricorrente acconsentiva al confronto delle proprie dichiarazioni con quelle della compagna, anch'essa sentita presso la Commissione Territoriale di Roma in data 19 luglio 2018.

La Commissione ha ritenuto le dichiarazioni inattendibili, vaghe, e generiche. Inoltre, benché il contesto descritto ed il ricorso alla pratica dei matrimoni combinati siano stati reputati credibili, la Commissione ha ritenuto non fondato il timore espresso di subire una persecuzione nel caso di rientro nel Paese di origine. Ha ribadito tali conclusioni in sede di costituzione.

Il ricorrente, nel corso dell'audizione svoltasi durante l'udienza del 17 febbraio 2020, in sede giudiziale ha confermato quanto ha dichiarato davanti alla Commissione Territoriale e ha aggiunto: *“Siccome appartenevo ad una casta molto inferiore venivo discriminato dagli studenti; per esempio.... se uno perdeva una penna venivo accusato; poi c'era un problema anche per il colore perché ero scuro; si può dire che venivo bullizzato dai compagni: venivo chiamato con il nome della casta anziché con il mio nome. E quando la studentessa ha perso la penna io sono stato messo in punizione in ginocchio sopra il sale per tutto il giorno; gli insegnanti non mi proteggevano, anzi mi davano subito la colpa senza farmi spiegare nulla; avevamo una mensa comune ma io non potevo toccare il loro cibo, altrimenti per loro diventava impuro; quando mia madre veniva chiamata a scuola doveva aspettare sempre che parlassero prima tutti gli altri. C'era anche un altro ragazzo Pelaya in classe con me, era trattato nello stesso modo. Io non volevo più andare a scuola anche se ero bravo, perché ero molto demoralizzato per quello che accadeva. Io la mattina dovevo andare prestissimo a scuola per non incontrare i ragazzi delle classe superiori perché altrimenti dicevano che gli portavo sfortuna e a volte mi picchiavano, mi trattavano come se fossi un gatto nero.*

Quando ho finito gli studi ho avuto molti problemi a trovare lavoro e se sbagliavo una piccola cosa mi toglievano subito una parte della paga, e questo lo facevano solo con me non con gli altri; venivo anche pagato in ritardo. Io sono stato preso al lavoro solo perché mi ha aiutato il prete della mia chiesa; anche se ero convertito al cristianesimo, ero sempre considerato uno della casta inferiore. Anche i cristiani mi trattavano come “sangue impuro”, perché ero un convertito, dicevano che ero convertito perché ero povero. Vivevamo in villaggi dove vivevano le persone pelaya anche se ero convertito; sui documenti ero cristiano ma nella vita quotidiana io ero sempre un appartenente alla casta. Loro non mi maltrattavano ma mi ignoravano. Il prete invece mi ha aiutato”.

Esame della domanda di protezione

Ai sensi della Convenzione di Ginevra *“è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;*

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, *“in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incumbente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”*, e specificamente alla stregua della considerazione che *“secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il*



giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Tanto premesso, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Territoriale, il racconto fornito del ricorrente risulta essere adeguatamente articolato e preciso. L'interessato infatti ha riferito una versione dei fatti soggettivamente credibile, dettagliata e non contraddittoria.

Difatti la Suprema Corte, in ordine all'onere probatorio da assolvere in base al combinato disposto dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 del d.lgs. 25/2008, afferma che: *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca.”* (Cassazione 4 aprile 2013 n. 8282, v Sez. Un. 17 novembre 2008 n. 27310 Rel. Luccioli, 26921/17, 2875/18, 3932/ 2018 e 26822/19).

Inoltre, *“ ... la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni”* poiché i parametri normativi (art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007) impongono una valutazione complessiva della credibilità del ricorrente, frutto di un esame comparativo sia degli elementi di affidabilità e credibilità che di quelli critici (Cass. 3932/ 2018).

Nel caso di specie le dichiarazioni rese dal ricorrente risultano in particolare coerenti e circostanziate, nonché conformi alle informazioni consultate sul Paese di origine.

Invero il ricorrente ha fin da subito affermato di far parte di una casta denominata Pelaya, ossia un gruppo etnico reputato “intoccabile” (c.d. Dalit), e che il nonno si sarebbe convertito al cristianesimo per migliorare la condizione economica in cui versava la famiglia.

La descrizione delle condizioni di vita dei Pelaya è stata riferita con puntualità e dovizia di particolari, sia in sede amministrativa che durante l'udienza del 17 febbraio 2020, ove è stato rappresentato un vissuto personale caratterizzato da episodi di emarginazione sociale, discriminazione e violenza a causa della propria estrazione sociale.



Tali dichiarazioni trovano puntuale riscontro nelle fonti consultate sul Paese di origine le quali riportano che le caste inferiori subiscono tutt'ora profonde discriminazioni: *"Caste-based discrimination is also present in urban areas, though "less visible," including in the employment and education sectors. Dalits are "forced" to accept "menial" employment similar to that in the rural setting, such as sanitation work, and housing located in the "slums and ghettos," and that even in the public sector, they are "concentrated in low-end jobs." In some sectors, such as academia and media, employment of Dalits is discouraged by upper management. "Dalits seeking to break caste-related employment barriers is prone to severe punishment from dominant castes, including economic boycotts and even physical violence"* (IDSN 25 Apr. 2019). *Dalits, formerly "Untouchables," faced violent attacks and discrimination. In September, the Supreme Court issued notices to authorities to examine caste-based exclusion at universities across India following a petition filed by mothers of two students—one Dalit and one from a tribal community—who committed suicide allegedly due to discrimination*"(HRW – Human Rights Watch: World Report 2020 - India, 14 January 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2022689.html>, IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: India: Treatment of Dalits by society and authorities; availability of state protection (2016-January 2020) [IND106277.E], 9 January 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2024228.html>).

Il Collegio ritiene che queste pratiche discriminatorie, in ragione della loro frequenza e della loro intensità, nonché dell'impatto che hanno avuto sulla vita del ricorrente, integrino gli estremi della persecuzione. Sul punto le linee guida UNHCR affermano che: *"se è generalmente accettato che la 'mera' discriminazione non potrebbe, di norma, costituire persecuzione di per sé, un modello di discriminazione o di trattamento meno favorevole potrebbe, su base cumulativa, risultare in persecuzione e giustificare la protezione internazionale. Costituirebbero persecuzione ad esempio le misure discriminatorie che conducono a conseguenze di natura sostanzialmente pregiudiziale per la persona interessata, come ad esempio gravi restrizioni del diritto al sostentamento, del diritto di praticare la propria religione o dell'accesso a strutture educative"*(cfr. LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>).

Tali atti persecutori risultano eziologicamente connessi all'etnia Pulaya del ricorrente, essendo considerato inferiore ed impuro dalla comunità Hindu, e disprezzato dalla comunità cristiana in quanto convertito al cristianesimo per motivi economici: *"anche i cristiani mi trattavano come sangue impuro perché dicevano che ero convertito perché ero povero"* (cfr. Verbale udienza).

La mera conversione ad un'altra religione, difatti, non sempre comporta un allontanamento dalle pratiche discriminatorie del "sistema" delle caste: *"discrimination for Dalits does not end if they convert from Hinduism to another religion. In India, Islam, Sikhism, and Christianity (among other religions) maintain some form of caste despite the fact that this contradicts their religious precepts. As a result, dominant castes maintain leadership positions while Dalit members of these religions are often marginalized and flagrantly discriminated against. For example, Dalit Christ[ia]ns are provided sep[ar]ate burial areas from non-Dalit Christ[ia]ns. (Navsarjan Trust n.d.a)" (idem).*

Invero risulta che i Dalit convertiti ad altra fede subiscono maggiori discriminazioni rispetto ai Dalit di fede induista: *"Non-Hindu Dalits, especially Christians and Muslims, do not qualify for the official reserves for jobs or school placement available to Hindu Dalits, putting these groups at a significant economic and social disadvantage"*(United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report 2018 - Tier 2 - India, 25 April 2018, available at: <https://www.refworld.org/docid/5b278ed90.html>).

Alla luce di quanto detto, il Collegio ritiene credibile e verosimile il racconto narrato, anche per quanto riguarda la violenta opposizione manifestata della famiglia dell'attuale compagna, di ricca estrazione sociale, alla frequentazione con il ricorrente, in virtù della ritenuta inferiorità sociale di quest'ultimo.



Risulta altresì che, nel caso di specie, lo Stato non può fungere da attore di protezione in quanto i crimini a sfondo etnico, o basati sulla differenza di "casta", rimangono spesso impuniti; inoltre le stesse forze dell'ordine, tramite intimidazioni, scoraggiano le vittime a presentare denuncia "*implementation is severely lacking and impunity in cases related to caste is more the norm than the exception (...)intimidation by police can be a factor that impedes the filing of reports by victims*" IDSN 25 Apr. 2019, (idem).

Pertanto il Collegio ritiene credibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, fondato il timore di subire una persecuzione a causa della sua appartenenza alla casta dei Pulaya e sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- accoglie il ricorso, e, per l'effetto, riconosce a [REDACTED] lo *status* di rifugiato;
- compensa le spese di lite.

Roma, 21 febbraio 2020

LA PRESIDENTE
Luciana Sangiovanni

